



COMUNE DI TERRAVECCHIA
Provincia di Cosenza

Ordinanza n. 15
Prot. n. 4626

Del 25-07-2017

IL SINDACO

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONDUZIONE DEI CANI NONCHE' ALL'OBBLIGO DI RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI CANINE IN VIE E LUOGHI PUBBLICI, A TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE PUBBLICA.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 7 bis e 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

VISTA l'Ordinanza 6/8/2013 del Ministero della Salute;

CONSIDERATO che è stata recentemente ravvisata la presenza di escrementi canini sul suolo pubblico, in particolare nel centro storico e vie adiacenti;

CONSIDERATO che tale circostanza arreca nocumento alla pubblica igiene ed al decoro comunale oltre che rappresentare pericolo per la salute pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi della vigente normativa, i proprietari di animali sono responsabili per i danni da essi arrecati ai terzi e alla collettività;

RITENUTO quindi che i proprietari di cani debbano personalmente farsi carico di evitare che i loro animali depongano escrementi sul suolo pubblico e, nel caso in cui ciò si verifichi ugualmente, debbano provvedere personalmente e immediatamente a rimuoverli a loro cura e spese;

RAVVISATI i seri motivi di urgenza per cui è necessario intervenire con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

CHE i proprietari, detentori o comunque custodi di cani, ai sensi dell'art. 83 del DPR n. 320/1954 e dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza 6/8/2013 del Ministero della Salute, devono accedere sulle vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico con i cani, solo se condotti al guinzaglio e con la museruola;

CHE i proprietari, detentori o comunque custodi di cani, ai sensi dell'art. 1 – comma 4 – dell'Ordinanza 6/8/2013 del Ministero della Salute, devono raccogliere immediatamente e a loro cura e spese le deiezioni che i loro cani spargono sulle vie e luoghi pubblici o aperti al pubblico;

AVVERTE che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs 267/2000). In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981 e successive modifiche e integrazioni;

E' FATTO OBBLIGO a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza;

CONTRO la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6/12/1971 n. 1034) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR 24/11/1971, n. 1199).



IL SINDACO

(Mauro SANTORO)